

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare l'art. 12, comma 2, lett. d) che annovera, tra le finalità dell'UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. e ii;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e in particolare l'art. 3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE:

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fg 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 2021, recante la nomina dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021, con il quale il Sen. Stefano Patuanelli è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto n. 153139 del 1° aprile 2021, con il quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha delegato al Sottosegretario di Stato Sen. Francesco Battistoni, tra l'altro, le funzioni inerenti al settore ippico e attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli e in particolare gli artt. 7 e seguenti del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto, gli artt. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano dell'ex Jockey Club Italiano, gli artt. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli della Società degli Steeple Chases d'Italia e 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di organizzazione delle corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

VISTO il parere n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che "la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990..." evidenziando che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse "si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli...";

VISTO altresì il parere n. 02148/2017 in data 11.10.2017 con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951/2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura "remuneratoria" delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del d.P.R. nr. 169 del 1998 è indicativa unicamente della loro "riconducibilità ad una tipologia peculiare di "sovvenzione", dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

contributo o finanziamento di una attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica..."; con la conseguenza che le somme erogate entrano "pleno jure" nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività";

VISTA la nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 con cui l'Agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15/1/2015) in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso - mutuato dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 4151/2015 - secondo cui tali somme espressamente qualificate dalla legge come "finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi" (articolo 2, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 449)", assumono rilevanza agli effetti dell'IVA;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 02/07/2020 al n. 639, recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1 del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 con il quale viene stabilito, in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, comma 2), lettera d), del D.P.R. 169/98, che la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sia determinata sulla base dei seguenti criteri: a) per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo; b) per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo; c) per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete; d) per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, che prevede che il rapporto tra le società di corse e il Ministero è disciplinato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite l'adozione di un apposito accordo sostitutivo sottoscritto dalle parti;

VISTO il decreto del 7 dicembre 2021 n. 644000, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/12/2021 al n. 1051, in materia di criteri per la determinazione e erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di Corse riconosciute per l'anno 2022, che ha rideterminato le modalità di erogazione della sovvenzione di cui all'art. 4 del decreto n. 9166497/2020, al fine di assicurare la continuità dei flussi finanziari alle società di corse;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ed in particolare l'art. 1, comma 870, che ha istituito un apposito fondo con dotazione di 3 milioni per l'anno 2022 e di 4 milioni per l'anno 2023 da destinare a impianti ippici di recente apertura e il comma 871, che stabilisce



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano "stabiliti i criteri di riparto delle risorse delle risorse [...] tra gli impianti ippici aperti nel 2021";

VISTA la legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4", che all'art. 9 –bis del testo coordinato dispone che il fondo per gli impianti ippici aperti nel 2021, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia costituito da "un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

RILEVATA l'esigenza di stabilire una metodologia di erogazione della sovvenzione per gli ippodromi che hanno aperto l'attività nel 2021, conforme alla metodologia approvata con il citato decreto direttoriale n. 9166497 del 23 settembre 2020, così come modificato dal decreto del 7 dicembre 2021 n. 644000;

RITENUTO che le risorse assegnate al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2021 n.234 debbano essere destinate alla remunerazione delle attività di organizzazione delle corse relative anche all'anno 2021;

CONSIDERATO che, in relazione alla specificità di destinazione delle risorse del Fondo, occorre adottare criteri che assicurino una adeguata proporzionalità tra i due esercizi 2021 e 2022 valutando l'attività concretamente svolta;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024";

VISTO il capitolo 2299 "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici" esercizio finanziario 2022 e 2023;

DECRETA

Articolo 1

Criteri di riparto del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici

- 1. Il Fondo istituito con l'articolo 1, comma 870 della legge 23 dicembre 2021, n 234 è destinato alla remunerazione della sovvenzione per le società di corse che gestiscono gli impianti ippici aperti nel 2021.
- 2. Lo stanziamento assegnato sul capitolo di spesa 2299 per l'esercizio finanziario 2022, pari a 4 milioni di euro, è destinato alla remunerazione della sovvenzione per le società di corse indicate al comma 1, per le attività di organizzazione delle corse nell'anno 2022 e per le attività di organizzazione delle corse svolte nell'anno 2021.
- 3. Lo stanziamento assegnato sul capitolo di spesa 2299 per l'esercizio finanziario 2023, pari a 4 milioni di euro, è destinato alla remunerazione della sovvenzione per le società di corse indicate al comma 1 per le attività di organizzazione delle corse nell'anno 2023.
- 4. La determinazione analitica delle sovvenzioni spettanti alle società di corse di cui al comma 1 è effettuata con successivo decreto direttoriale, sulla base dei seguenti criteri:



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

- a) per le risorse assegnate per l'esercizio finanziario 2022:
 - i. una quota delle risorse è destinata alla remunerazione delle attività svolte nell'anno 2021, tenuto conto del periodo di effettiva apertura degli impianti nell'anno 2021 e degli accordi sostitutivi sottoscritti, secondo la metodologia utilizzata per la determinazione delle sovvenzioni di cui all'allegato A) del D.D. n. 9166497/2020;
 - ii. una quota delle risorse è destinata alla remunerazione delle attività che saranno svolte nel corso dell'anno 2022, secondo la metodologia per la determinazione delle sovvenzioni di cui all'allegato A) del D.D. n.9166497/2020, modificato dal D.D. 7 dicembre 2021 n. 644000;
 - iii. eventuali risorse residue o eventuali sopravvenienze attive provenienti a qualsiasi titolo sono destinate ad elevare la quota della sovvenzione "organizzazione corse".
- b) per le risorse assegnate per l'esercizio finanziario 2023:
 - i. in applicazione della metodologia di cui all'allegato A) di cui al D.D. n. 9166497/2020, come modificato dal D.D. n. 644000/2021, la determinazione delle sovvenzioni avviene utilizzando i parametri dell'anno 2022 come parametri di riferimento;
 - ii. eventuali risorse residue o eventuali sopravvenienze attive provenienti a qualsiasi titolo sono destinati ad elevare la quota della sovvenzione "organizzazione corse".
- 5. Le società di corse che gestiscono gli ippodromi aperti nell'anno 2021 non potranno usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa 2297-pg2.
- 6. Il rapporto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse riconosciute per l'erogazione della sovvenzione è disciplinato, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante un accordo sostitutivo sottoscritto dalle parti e approvato nelle forme di legge.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Roma,

Sen. Francesco Battistoni